

## Continuazione dell'occupazione e nuovo collocamento di assistenti linguistici britannici presso scuole ospitanti svizzere dopo la Brexit

La fine dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Regno Unito ha effetti anche sulla mobilità in ingresso. Le mobilità dal Regno Unito alla Svizzera rientrano ora nella **categoria dei Paesi terzi**. Da questo derivano alcune questioni che illustreremo a seguire in base alle conoscenze attuali.

### 1.1 Continuazione dell'occupazione di assistenti linguistici provenienti dal Regno Unito a partire dall'anno scolastico 2021/22

Le scuole ospitanti che attualmente impiegano cittadini/e del Regno Unito e che (d'intesa con Movetia) intendono continuare a farlo devono obbligatoriamente assicurarsi che gli assistenti linguistici in servizio presso le loro sedi dispongano anche nell'anno scolastico successivo di un **permesso di soggiorno e di lavoro valido**. È necessario prestare particolare attenzione alla **tipologia di permesso** (L oppure B, dettagli al punto 1.3).

Le persone che finora erano assicurate dalla propria **cassa malati straniera** devono sapere che la nuova Global Health Insurance Card (GHIC) non è valida in Svizzera. Le persone interessate, pertanto, devono per forza stipulare un'assicurazione malattia in Svizzera, che è obbligatoria per tutte le persone domiciliate nel nostro paese. L'assicurazione è personale e può essere stipulata con una compagnia assicurativa a libera scelta (cfr. punto 1.3).

### 1.2 Assunzioni di nuovi assistenti linguistici provenienti dal Regno Unito a partire dall'anno scolastico 2021/22

Per le assunzioni di nuovi/e candidati/e dall'anno scolastico 2021/22, sono le scuole ospitanti che devono richiedere i permessi di soggiorno e di lavoro. L'intera procedura ha una durata di circa tre mesi. Se si segue attivamente il processo negli uffici preposti, a seconda dei cantoni possono bastare anche due mesi. Se in aggiunta occorre presentare anche attestazioni di **sforzi di ricerca infruttuosi** per altre persone di Stati UE/AELS, la procedura ha una durata conseguentemente maggiore (cfr. punto 1.2.1).

Per la concessione dei permessi sono previsti **contingenti** per ciascun cantone, emessi su base trimestrale. Non è pertanto vero che soltanto le richieste presentate a inizio anno possono essere autorizzate, tuttavia non esiste un diritto alla concessione di un permesso di soggiorno/lavoro. Nella sezione seguente verranno spiegate le singole fasi.

#### 1.2.1 Richiesta della scuola ospitante all'autorità cantonale

1. Indipendentemente della durata della permanenza è sempre necessario un **permesso di soggiorno e di lavoro**.
2. La scuola ospitante deve richiedere alle autorità cantonali di competenza un permesso di lavoro. Un elenco di questi uffici, con l'indirizzo dell'autorità competente in ogni cantone, è pubblicato sul [sito web della Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\)](#).

Alla domanda devono essere allegati diversi documenti e attestazioni, che possono variare a seconda del cantone. Nel caso del canton Berna, ad esempio, occorre presentare:

- curriculum vitae;
- attestato di formazione/diplomi;
- contratto di lavoro;
- copia del passaporto o della carta d'identità;
- attestazioni di sforzi di ricerca di più settimane in Svizzera e in tutti gli Stati UE/AELS.

I costi variano a seconda del cantone: Berna 300 CHF, Zurigo 400 CHF, Basilea Campagna 120 CHF. Con riserva di modifiche.

3. Se il cantone autorizza la domanda, invia automaticamente una richiesta alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il costo di questa autorizzazione è di 180 CHF. Se anche la SEM autorizza la domanda, l'Ufficio cantonale della migrazione deve convalidare tale decisione a livello cantonale. L'Ufficio cantonale della migrazione applica ulteriori costi pari a circa 95 CHF, che, a seconda della situazione, comprendono anche l'autorizzazione al rilascio del visto.

### 1.2.2 Chiarimenti preliminari antecedenti all'ingresso in Svizzera

L'aspirante assistente linguistico deve chiarire con l'Ufficio cantonale e l'Ambasciata Svizzera nel Regno Unito se deve richiedere un visto (cfr. anche punto 1.2.3).

### 1.2.3 Richiesta dell'assistente linguistico alla rappresentanza svizzera in Gran Bretagna

In base alle indicazioni dell'Ambasciata di Svizzera (aggiornate a marzo 2021) i/le cittadini/e del Regno Unito non necessitano di un visto, né per soggiorni fino a 90 giorni né superiori a 90 giorni. A causa dell'attuale **pandemia di coronavirus**, tuttavia, è necessario un **attestato di viaggio** (lasciapassare).

Per soggiorni di durata superiore a 90 giorni occorre sempre mettersi in contatto con l'Ufficio della migrazione competente del cantone interessato (cfr. punto 1.2.2).

Qualora il/la candidato/a dovesse aver bisogno di un visto dovrà richiederlo ai **Consolati Svizzeri** a Londra, Edimburgo o Manchester. Non tutti i consolati sono autorizzati a rilasciare i visti: questo aspetto va chiarito in precedenza. Se non è in grado di ottenere il visto presso un consolato, il/la candidato/a deve rivolgersi all'**Ambasciata di Londra**. I documenti necessari a tal fine sono i seguenti: l'autorizzazione al rilascio del visto da parte del cantone (cfr. sopra), il passaporto e una foto formato tessera. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa. Il visto costa circa 60 franchi ed è valido per tre mesi.

Il/la candidato/a deve recarsi personalmente all'Ambasciata, concordando preventivamente un appuntamento. Per sicurezza, quando si prenota l'appuntamento, è opportuno chiarire se servono ulteriori documenti.

### 1.2.4 Registrazione dell'assistente linguistico in Svizzera

Dopo l'arrivo in Svizzera l'aspirante assistente linguistico deve registrarsi entro 14 giorni presso l'amministrazione comunale. **Il domicilio deve essere stabilito obbligatoriamente all'interno del cantone in cui l'assistente linguistico lavora.** Per la **notifica** sono richiesti il **contratto di lavoro**, il passaporto e la conferma di un'assicurazione malattia.

**Si ricorda che la Global Health Insurance Card (GHIC) non è valida in Svizzera. Gli assistenti linguistici, pertanto, devono stipulare un'assicurazione malattia prima del loro arrivo.**

All'atto della registrazione in comune, il/la candidato/a riceve un permesso di lavoro e soggiorno (L oppure B) e viene informato/a sull'eventuale necessità di rilevare le impronte digitali. Per la notifica in comune e il rilascio del permesso sono previsti ulteriori costi che ammontano all'incirca sui 150 CHF.

## 1.3 Collocamento di persone che abitano già in Svizzera

I permessi di soggiorno di cittadini/e del Regno Unito rilasciati nel 2020 o precedentemente (permesso L oppure B) possono essere prorogati secondo le vecchie disposizioni sulla libera circolazione delle persone, purché i relativi requisiti continuino a essere soddisfatti, ovvero se il/la candidato/a soddisfa i requisiti di una categoria di soggiorno dell'Accordo sulla libera circolazione (ALC) o dell'Accordo sui diritti acquisiti (ad es. in qualità di persona in cerca d'impiego oppure di persona senza attività lucrativa con mezzi finanziari sufficienti).<sup>1</sup>

### Link utili

<https://it.comparis.ch/krankenkassen/default>  
[www.vzonline.ch/de/vergleichen/krankenkassen.html](http://www.vzonline.ch/de/vergleichen/krankenkassen.html)  
[www.swupp.ch/Krankenkassenvergleich.php](http://www.swupp.ch/Krankenkassenvergleich.php)  
[www.priminfo.admin.ch/it/praemien](http://www.priminfo.admin.ch/it/praemien)

## 1.4 Maggiori informazioni

Per il resto si applicano le [disposizioni della circolare della Segreteria di Stato della migrazione \(SEM\)](#) del 14 dicembre 2020 nonché le altre indicazioni della SEM e del DFAE.

## 1.5 Link utili

[Circolare della SEM del 14 dicembre 2020](#)

### News Movetia

<https://www.movetia.ch/it/news-events/aggiornamento-sulla-brexit-faq>

### Membri dell'ASM

<https://vkm-asm.ch/mitglieder>

### Autorità cantionali

[https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale\\_behoerden/adressen\\_kantone\\_und.html](https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html)

### Relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito – Sito web DFAE

<https://www.eda.admin.ch/dea/it/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html>

Soletta, 2.3.2021

<sup>1</sup> Informazioni fornite dalla SEM.